



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 44 del 18/02/2016

OGGETTO: ECOTASSA ANNO 2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.P. N. 682/2015. RICORSO AL TAR PUGLIA - INCARICO A LEGALE

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	PORTACCIO Carlo Deodato	P
Vice Sindaco	TUNNO Leonardo	P
Assessore	SABATO Teresa	P
Assessore	CORVINO Luigi	A
Assessore	MANNI Antonino	P
Assessore	LEZZI Maurizio	P

Partecipa il Segretario Generale Giancarlo Ria

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 03/02/2016 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 12/02/2016 Responsabile Servizio Finanziario Francesco Trianni

**OGGETTO: ECOTASSA anno 2016 – Determinazione Dirigenziale R.P. n. 682/2015
Ricorso al TAR Puglia - Incarico a Legale.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE il Comune di Taviano, procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;

CHE la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio. Più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

CHE tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente.

CONSIDERATO

CHE con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determinazioni n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L.549/95;

CHE la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

CHE la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

CHE i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del 10.07.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";

CHE il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché accerti la contrarietà della normativa regionale con quella nazionale;

CHE con determina n. 428 del 07/10/2015 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2015 non tenendo conto dei principi affermati dal TAR di Lecce ed anche tale determina è stata impugnata innanzi al TAR;

CHE con determina n. 682 del 24/12/2015 la Regione Puglia ha fissato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2016, ancora una volta obliterando i principi affermati dal TAR di Lecce nell'ordinanza n. 2356 del 10.07.2015;

CHE è opportuno impugnare il nuovo provvedimento regionale al fine di far rilevare la sua contrarietà con quanto in precedenza affermato dallo stesso TAR e non decadere sia dall'azione di annullamento, sia dalla possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori somme versate all'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale;

RITENUTO di affidare l'incarico all'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR concernenti la medesima questione;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) - **di nominare** l'Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell'Ente innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;
- 2) - **di autorizzare** il sindaco a rappresentare l'Ente nel giudizio sopra dettagliato, conferendogli ampio mandato;
- 3) - **di demandare** al responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge;
- 4) - **di comunicare** copia del presente atto al professionista incaricato.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Carlo Deodato Portaccio

Il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 18/02/2016 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). **215**

Taviano, li 18/02/2016

il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

il Segretario Generale

F.to Giancarlo Ria

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Taviano, li 18/02/2016

Il Responsabile AA.GG.

Giancarlo Ria